# Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini della Provincia di Cuneo

In data 28 marzo 2023, presso la sede dell'Ance di Cuneo;

tra

l'Ance Cuneo, rappresentata dal Presidente Gabriele GAZZANO, dalla Presidente della Commissione Referente Relazioni Industriali e Affari Sociali Elisa ROSSELLO, Luca BARBERIS, Filippo BLENGINI e Claudio PONTIGLIONE, assistita dai funzionari Davide PONSO e Alice ZAGAMI;

- la FENEAL/UIL rappresentata dai Sigg. Salvatore CORRENTI, Renato LONGO e Arben RROCI
- la FILCA/CISL rappresentata dai Sigg. Vincenzo BATTAGLIA, Donato FALCONE, Massimo SIMULA, Nunzio LICATA, Calogero D' ACQUISTO e Julanda MARKU;
- la FILLEA/CGIL rappresentata dai Sigg. Nicola GAGINO, Piero COSTANTINO, Enrica BASSO, Mireala Gabriela BAICU e Franco RINAUDO;

#### PREMESSO CHE:

- le OO.SS territoriali dei lavoratori hanno presentato, in data 14 febbraio 2020, la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Cuneo;
- in concomitanza ed in seguito, il settore edile ha dovuto fronteggiare l'emergenza della pandemia Covid - 19, che ha determinato una sospensione delle trattative;
- nel 2022 la ripresa delle attività ha portato le Parti ad incontrarsi per dare corso alla trattativa, allo scopo di realizzare un approfondito e costruttivo confronto tra le stesse nell'ottica di una valorizzazione del Sistema Bilaterale Cuneese, al fine di una creazione di un modello virtuoso di relazioni industriali che dia supporto ai lavoratori ed alle imprese;

#### CONSIDERATO CHE:

in data 3 marzo 2022 le Parti Sociali nazionali hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese edili ed affini, finalizzato a garantire una crescita del settore sotto i profili della qualità, della professionalità e della sicurezza;

le Parti Sociali territoriali intendono supportare il comparto locale delle costruzioni, in questo periodo di espansione per l'intero settore, nel rispetto dei principi della legalità, della regolarità e della sicurezza sui luoghi di lavoro con una regolamentazione territoriale integrativa del CCNL Edilizia Industria il più possibile adeguata all'attuale contesto sociale

ed economico;

## TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, AD INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL 17 FEBBRAIO 2017, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- ART.1 MERCATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI – ORIENTAMENTO E PROMOZIONE DEL SETTORE
- ART.2 LAVORO IRREGOLARE
- ART.3 ORARIO DI LAVORO
- ART.4 SICUREZZA
- ART.5 FERIE
- ART.6 INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA
- ART.7 INDENNITA' DI TRASFERTA
- ART.8 INDENNITA' DI GUIDA
- ART.9 INDENNITA' DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE
- ART.10 INDENNITA' PER LAVORI DISAGIATI
- ART.11 ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE E.V.R.
- ART.12 CONTRIBUZIONE CASSA EDILE
- ART.13 ENTI BILATERALI
- ART.14 PRESTAZIONI CASSA EDILE
- ART. 15 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- ART. 16 DIFFUSIONE DEL TESTO CONTRATTUALE
- ART. 17 VALIDITA', DECORRENZA E DURATA
- ALLEGATO 1. FAC -SIMILE AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UN PARAMETRO AZIENDALE
- ALLEGATO 2. ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE CUNEO

p. FILCA -

FILLEA - EGIL

### ART. 1 - MERCATO DEL LAVORO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - ORIENTAMENTO E PROMOZIONE DEL SETTORE

#### PROMOZIONE DEL SETTORE

In provincia di Cuneo il comparto delle costruzioni è caratterizzato da una persistente carenza di manodopera qualificata. Nonostante sia uno dei settori più importanti in termini di dinamiche economiche, incontra ancora difficoltà nel rinnovare la propria immagine nei giusti termini culturali, sociali e occupazionali.

Benché offra ampie e solide garanzie in termini di stabilità occupazionale, professionalità, retribuzione e benefici del sistema bilaterale della Provincia di Cuneo, l'occupazione nell'edilizia non è ancora tenuta, in determinate situazioni, in giusta considerazione.

È sempre più importante valorizzare la modernità e la dinamicità del mercato, fortemente supportata dalle nuove tecnologie, e creare le condizioni per l'ingresso dei giovani nel settore, anche attraverso opportuni percorsi di orientamento scolastico.

Occorre, inoltre, considerare l'evoluzione positiva derivante dai benefici effetti delle disposizioni normative in materia di bonus edilizi.

Nel comune obiettivo di rivitalizzare l'edilizia provinciale e, nell'ambito di una più ampia ripresa culturale e professionale, di integrazione sociale e di incentivazione all'occupazione, le Parti Sociali, alla luce dell'attuale fase che vede il settore edile al centro del sistema produttivo, convengono di creare ulteriori azioni comuni volte a promuovere il settore, garantendo ulteriori tutele per la qualificazione delle sue risorse umane e aumentando le misure per la sicurezza nei cantieri.

È necessario sostenere le imprese virtuose in termini di regolarità e qualità del lavoro per favorire un'adeguata esecuzione delle opere relative ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A tal proposito la Cassa Edile di Cuneo ha sottoscritto in data 28 luglio 2021 un Protocollo di intesa con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo, con l'obiettivo, attraverso una stretta sinergia tra le Parti, di garantire la regolarità, la legalità e la leale concorrenza sul mercato degli attori operanti nel settore edile.

In data 31 gennaio 2023 inoltre è stato sottoscritto, presso la sede della Prefettura di Cuneo, il "Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della provincia di Cuneo". Il documento è frutto di un percorso di condivisione tra amministrazioni pubbliche, tra cui Regione Piemonte, Provincia, Inail, Direzione, Inps, Vigili del Fuoco, Camera di Commercio, Ispettorato Territoriale Lavoro, S.Pre.S.A.L. Asl Cn1 e Asl Cn2, ed enti e parti sociali del territorio attivi nell'ambito della sicurezza sul lavoro sugli àmbiti della prevenzione, della formazione e della vigilanza.

#### MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti, nel confermare l'intento di operare per offrire al settore edile uno strumento utile ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, concordano di incentivare l'attività volta alla realizzazione di un sistema integrato tra formazione e mercato del lavoro.

A tal fine, le Parti individuano, in sede di stipula del presente contratto integrativo di lavoro, un percorso da attuare nell'ambito della vigenza del contratto stesso così articolato:

 verifica degli strumenti definiti nelle precedenti intese al fine di individuare le criticità che non ne hanno permesso ad oggi la migliore fruizione. In tale contesto si procederà al

- monitoraggio delle procedure e degli strumenti operativi inerenti la banca dati dei lavoratori disponibili, al fine di evidenziare le esperienze professionali/scolastiche degli stessi.
- In tale ambito si ridefiniranno altresì le competenze demandate agli Enti (Cassa Edile Ente Scuola), nonché le relative risorse destinate.
- Riesame del tavolo istituito con la Provincia e con tutti i Centri per l'Impiego per rafforzare la collaborazione in essere e rendere l'Ente Scuola Edile e i Centri per l'Impiego riferimenti maggiormente incisivi nell'ambito dell'occupazione e della ricerca di personale nel settore edile.

In attuazione del punto 3. i Centri per l'Impiego individueranno i lavoratori privi di esperienza che intendono essere occupati nell'ambito del settore edile.

L'Ente Scuola definirà, a favore di questi ultimi, un percorso formativo con un minimo di 80 ore progettato e gestito dall'Ente stesso, modulato in modo tale da fornire ai lavoratori una preparazione di "primo inserimento" nel settore. In tale contesto si ricercheranno anche risorse pubbliche e si utilizzerà lo strumento del tirocinio. Ai disoccupati che frequenteranno integralmente il corso verrà proposto un percorso privilegiato finalizzato all'occupazione presso imprese del settore ed una borsa di studio, a carico dell'Ente Scuola, di 250 euro a fine corso, a fronte di valutazione positiva espressa dall'Ente Scuola stessa.

Considerata la carenza di personale nel settore delle costruzioni in provincia di Cuneo, sia tra le figure operale che tra quelle "tecniche intermedie", le Parti, tramite l'Ente Scuola Edile si ripropongono:

- √ di promuovere, in collaborazione con le scuole medie inferiori, attività di orientamento finalizzata al settore delle costruzioni prevedendo un collegamento tra lo stesso e le attività scolastiche e proponendo momenti di attività presso i laboratori attrezzati dall'Ente;
- √ di realizzare attività formative integrate con la Scuola Secondaria Superiore, in particolare con gli Istituti per Geometri ed i Periti Industriali, creando moduli di formazione professionale da proporre a titolo integrativo/aggiuntivo nell'ambito della frequenza ordinaria del biennio;
- ✓ contribuendo a prevenire e contenere "la dispersione scolastica", rimotivando ed indirizzando i giovani verso un percorso formativo nel terzo anno, gestito direttamente dalla Scuola Edile avente come obiettivo finale, il conseguimento di una Professionalità di Operatore Edile;
- promuovendo, in collaborazione con gli Istituti per Geometri, attività di formazione in alternanza scuola-lavoro ed in tirocinio di formazione ed orientamento, al fine di contribuire al contenimento del divario oggi esistente tra le competenze professionali richieste dalle imprese rispetto a quelle conseguite dagli studenti nei percorsi scolastici;
- √ di determinare una forte connessione tra le competenze acquisite dal singolo allievo, certificate nel libretto formativo del cittadino ed il suo curriculum professionale, al fine di realizzare progetti individuali "formazione continua" che lo possano sostenere nella propria "progressione di carriera".

√ di realizzare, attraverso l'Ente Scuola, un sistema di confronto con il mondo dell'istruzione, l'università ed i centri di ricerca, al fine di costruire "poli formativi integrati" collegati al settore edile.

✓ di agevolare l'incontro tra domanda e offerta attraverso l'accreditamento regionale ai servizi

per il lavoro.

X

#### LAVORATORI STRANIERI

Le Parti, considerata la presenza sempre più rilevante di lavoratori stranieri nella nostra Provincia, convengono sull'opportunità di individuare specifiche politiche di integrazione al fine di facilitare l'inserimento degli stessi nel tessuto sociale. In tale contesto l'Ente Scuola predisporrà:

- ✓ corsi di prima alfabetizzazione per lavoratori occupati in edilizia o disoccupati;
- ✓ corsi di specifica formazione sulla sicurezza avvalendosi anche di materiale didattico
  multilingue.

#### FABBISOGNI FORMATIVI

Le Parti ritengono che un'attenta politica del mercato del lavoro non possa prescindere da un'approfondita conoscenza dei fabbisogni formativi e professionali del settore.

Pertanto, si conviene di integrare le precedenti indagini sui fabbisogni formativi svolte tramite l'Ente Scuola utilizzando strumenti più idonei ad una conoscenza completa del settore.

In tale contesto saranno anche analizzati i dati riferiti al personale che abbandonerà il settore per raggiunti limiti di età nel prossimo triennio, utilizzando anche le informazioni rese disponibili dagli Enti Edili.

#### ART. 2 - LAVORO IRREGOLARE

Il lavoro irregolare pregiudica le condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori compromettendo la corretta concorrenza tra i diversi operatori nonché la crescita strutturale delle imprese regolari.

In coerenza con le dichiarazioni di intenti già sottoscritte nei precedenti accordi integrativi, le Parti riaffermano il loro impegno a contrastare tale fenomeno nella nostra Provincia.

La messa a regime dei DURC on line e dell'attestazione della congruità della manodopera rappresenta una grande opportunità per la tutela delle imprese regolari nel settore.

Le Parti ritengono inoltre opportuno operare congiuntamente al fine di promuovere, tutelare ed incentivare quelle imprese che operano nel pieno rispetto delle norme contrattuali e legislative attraverso un'azione comune verso le amministrazioni pubbliche locali, affinché tra i criteri di gara per l'aggiudicazione degli appalti vengano considerati anche i requisiti qualitativi delle imprese per la realizzazione delle opere oggetto d'appalto.

Le Parti convengono altresì sulla necessità di un intervento legislativo affinché venga introdotta una norma che stabilisca i requisiti essenziali per intraprendere l'attività di imprenditore edile.

### ART. 3 - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è quello stabilito dal vigente CCNL.

Nei territori considerati montani, di cui alla legge istitutiva delle Comunità Montane, l'orario contrattuale di lavoro resta fissato, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, in 45 ore settimanali.

Resta inteso che l'aumento di 5 ore settimanali nei 4 mesi sopra indicati dovrà essere compensato con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno, in accordo tra datore di

lavoro e lavoratori dipendenti e/o Rappresentanti Sindacali Unitari.

#### ART. 4 - SICUREZZA

Si ribadisce il ruolo fondamentale che hanno il CPT, l'RLST e l'RLS per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. A tal proposito le Parti chiedono una loro interazione con gli Enti pubblici preposti alla sicurezza e alla prevenzione, con un maggior ruolo da parte del CPT e della Scuola Edile quale portatore di cultura della sicurezza e della prevenzione tramite la formazione e l'informazione.

In aggiunta all'Accordo territoriale del 29 giugno 2010, si ritiene di istituire un archivio degli RLS, per cui le Aziende sono tenute a comunicare alla Scuola Edile i nominativi degli RLS nominati.

#### C.P.T.

Il CPT svolge un ruolo importante per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, fornendo al settore consulenze e riferimenti tecnici, atti alla puntuale applicazione delle normative di legge in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tale riguardo le Parti convengono sulla necessità di sviluppare e potenziare il CPT al fine di assicurare una costante e qualificata assistenza sui cantieri.

#### R.L.S.T.

Le Parti ribadiscono i contenuti degli accordi sottoscritti, con i quali si è proceduto alla ridefinizione della figura del R.L.S.T. in coerenza con il mandato di rappresentanza dei lavoratori, così come previsto dalla normativa di legge vigente. Le Parti ribadiscono che l'attività dei R.L.S.T. non dovrà assolutamente sovrapporsi a quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del CPT e dovrà essere espletata laddove non siano presenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza interni.

#### FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

La formazione professionale costituisce un aspetto di rilevante importanza nel quale le Parti intendono esercitare il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.

Ne merito intendono privilegiare i seguenti aspetti:

Formazione sulla sicurezza per i lavoratori privi di esperienza

Le Parti convengono sull'importanza di una corretta informazione-formazione sui rischi inerenti l'attività lavorativa svolta soprattutto nei confronti del personale che accede per la prima volta nel settore edile. In tale contesto l'Ente Scuola mette a disposizione delle aziende e dei lavoratori il modulo formativo delle 16 ore. Al fine di procedere ad un'opportuna informazione sull'organizzazione dei corsi nei confronti delle aziende che assumeranno lavoratori senza esperienza nel settore, la Cassa Edile segnalerà all'Ente Scuola la ragione sociale delle relative aziende. L'Ente Scuola provvederà ad inviare a queste ultima specifica informativa inerente il calendario corsi.

Formazione per lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi

Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 235 relativo ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso

delle attrezzature di lavoro prevede che i ponteggi siano montanti, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

La formazione a carattere tecnico-pratico ed è finalizzata a fornire agli operatori le nozioni indispensabili per la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio e per svolgere in sicurezza le varie operazioni, con particolare riguardo alle misure di prevenzione, sia collettive che individuali, dei rischi di caduta dall'alto.

In tale ottica, l'obiettivo condiviso dalle Parti è quello di offrire al settore, tramite l'Ente Scuola, corsi di formazione con contenuti specifici ed omogenei, sia teorici che pratici, concordati nei dettagli operativi e pienamente rispondenti alle linee guida approvate in sede di Consulta permanente Stato-Regioni e recepite dalla Regione Piemonte.

Al fine di estendere l'offerta formativa al maggior numero di utenti, le Parti si adopereranno per reperire risorse pubbliche finalizzate a contenere i costi di realizzazione dei corsi, ricercando altresì adeguati strumenti di carattere pubblico.

Considerato che statisticamente la caduta dall'alto rappresenta la principale causa di infortunio grave in edilizia, le Parti si impegnano affinché la frequenza ai corsi di formazione per gli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi non si riduca al mero adempimento di un obbligo normativo, bensì rappresenti un'occasione di acquisizione di nozioni pratiche ed aggiornate sul modo di operare in massima sicurezza.

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuale sono uno degli strumenti atti ad una corretta prevenzione infortunistica nell'ambito dei cantieri edili. Al fine di favorire la diffusione di una corretta cultura sulla sicurezza tra i lavoratori e le imprese e considerati i positivi risultati ottenuti nell'ambito dell'iniziativa messa in campo nel precedente integrativo, le Parti confermano, a favore delle imprese un contributo economico alle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

### CARTA DI IDENTITA' PROFESSIONALE EDILE - CIPE

Le Parti convengono di dare attuazione per il tramite degli Enti Bilaterali del settore quanto sancito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 3 marzo 2022 in merito alla gestione della Carta d'Identità Professionale Edile (CIPE), una volta definita dalla CNCE.

#### ART. 5 - FERIE

Rimane confermato che, nel mese di agosto di ogni anno agli operai verrà, di norma, concessa la fruizione di un periodo continuativo di ferie collettive pari a n. 2 settimane.

La terza settimana di ferie collettive sarà, di norma, fruita nella settimana a cavallo fra Natale e Capodanno. Le restanti ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati tra il datore di lavoro ed il lavoratore in conformità delle norme legislative vigenti.

Per i lavoratori stranieri, fermo restando il monte ore di ferie previsto dal CCNL di settore, le imprese, tenuto conto delle esigenze aziendali, potranno concedere, su richiesta degli stessi, la fruizione di un periodo continuativo feriale superiore a 2 settimane, al fine di agevolare il raggiungimento del Paese di origine e viceversa.

Sono fatti salvi eventuali accordi tra il datore di lavoro ed i lavoratori.

#### ART. 6 - INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Per gli operai l'indennità sostitutiva di mensa è incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ad Euro 0,45 orari, da corrispondersi per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Tale importo è comprensivo della maggiorazione per gratifica natalizia, ferie e riposi annui. Per gli impiegati l'indennità sostitutiva di mensa resta confermata nell'importo mensile di euro 34,60.

L'indennità di mensa è dovuta per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, qualora non venga corrisposto il rimborso a piè di lista del pasto consumato o l'indennità di trasferta. Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore.

#### ART. 7 - INDENNITA' DI TRASFERTA

All'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera, recandosi autonomamente e, cioè, con un mezzo diverso da quello aziendale, in un cantiere sito oltre 10 chilometri dall'indirizzo della sede di lavoro, indicata nella lettera o contratto di assunzione, sede per la quale il lavoratore è stato contrattualmente assunto per svolgere le proprie mansioni, verrà erogata un'indennità giornaliera di trasferta di importo differenziato in ragione delle fasce chilometriche, di seguito individuate, secondo la TABELLA A sotto riportata, entro cui ricade il cantiere di destinazione:

#### TABELLA A

	Cantieri oltre 25 km e fino a 55 km	
Euro 12,00	Euro 18,00	Euro 26,00

Nel caso in cui l'operaio raggiunga il cantiere con il mezzo aziendale si applicheranno le tariffe riportate nella sottoindicata TABELLA B:

#### TABELLA B

	Cantieri oltre 25 km e fino a 55 km	
Euro 10,00	Euro 16,00	Euro 20,00

Per i cantieri situati oltre 85 km si demanda alle intese aziendali.

Per il solo personale con qualifica di Autista verrà riconosciuta un'indennità di trasferta di Euro 16,00 giornaliere.

Ai fini della determinazione della fascia chilometrica entro cui ricade il cantiere di destinazione, si fa riferimento alla misurazione tramite applicazione di Google Maps. Le distanze chilometriche sono da computarsi dall' indirizzo del Cantiere di destinazione all'indirizzo ove ha sede l'impresa o il

cantiere di assunzione.

-

) 8

I predetti importi sono rapportati alle 8 ore di effettiva prestazione lavorativa svolta fuori sede e sono identici per tutte le categorie professionali, compresi gli apprendisti.

L'indennità di cui ai punti precedenti non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga entro i 10 km dall'indirizzo della sede di lavoro per la quale l'operaio è stato contrattualmente assunto, indicata nella lettera o contratto di assunzione.

Il lavoratore che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.

#### ART.8 - INDENNITA' DI GUIDA

All'operaio comandato alla guida dei mezzi aziendali di fatto utilizzati al trasporto dei lavoratori è corrisposta, oltre all'indennità di trasferta e oltre i 10 km di percorrenza, un'indennità di guida pari ad euro 13,00 lordi giornalieri per distanze tra i 10 km e i 55 km e pari ad euro 20,00 lordi per distanze superiori a 55 km.

Le Parti intendono consensualmente qui definire tale importo complessivo e comprensivo di ogni incidenza (già tenuta in considerazione in sede di quantificazione); pertanto detto importo non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere. Le Parti convengono, inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 c.c., 2\* comma, che lo stesso non sarà utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Per i lavoratori trasportati con i mezzi dell'azienda, nulla è dovuto a titolo di indennità di guida.

#### ART. 9 - INDENNITA' DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

Si conferma l'Indennità di Settore prevista a favore del personale operaio ed il Premio di Produzione previsto a favore del personale impiegatizio. Tali valori sono comprensivi degli importi dell'Elemento Economico Territoriale, a suo tempo conglobato e sono riportati nella seguente tabella 1.

TABELLA 1 - SETTORE INDUSTRIA - ARTIGIANATO

Livello	Profilo	Premio di produzione - Valore mensile	Indennità di settore - Valore orario
7	Impiegati	€ 367,11	
6	Impiegati	€ 335,03	
5	Impiegati	€ 278,87	
4	Impiegati	€ 253,81	
4	Operai		€ 1,53
3	Impiegati	€ 233,31	
3	Operai		€ 1,42
2	Impiegati	€ 210,42	
2	Operai		€ 1,28
1	Impiegati	€ 180,72	
1	Operai		€ 1,10

OF P

of Pe

MB =

\$ 14 BO

#### ART, 10 - INDENNITA' PER LAVORI DISAGIATI

### 1. Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per lavori in alta montagna è così quantificata:

- Lavori eseguiti oltre i 1.300 metri e sino ai 1.800 metri: 15%
- Lavori eseguiti oltre i 1.800 metri 30%

La percentuale di cui al presente articolo va conteggiata sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempre che non siano costretti a percorrere oltre due km per recarsi dalla loro abituale abitazione al luogo di lavoro.

### 2. Indennità per lavori in galleria

L'indennità per lavori in galleria è così quantificata:

- Per il personale addetto al fronte di perforazione, avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico di materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà al disagio: 46%;
- Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie;
   ai lavori per opere sussidiarie: al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%
- Per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).

#### ART. 11 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - E.V.R.

Si conviene che, in applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini in Provincia di Cuneo, con decorrenza 1° gennaio 2023, l'elemento variabile della retribuzione – E.V.R. sia pari al 4% del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 03.03.2022, di cui alla seguente specifica:

Livello	Minimo al 01.03.22	<b>4</b> % € 75,79	
7	€ 1.894,71		
6	€ 1.705,23	€ 68,21	
5	€ 1.421,02	€ 56,84	
4	€ 1.326,31	€ 53,05 € 49,26 € 44,34	
3	€ 1.231,56		
2	€ 1.108,41		
1	€ 947,36	€ 37,89	
	The second secon	2007/00/00/00/00	

90

AS-

of a



L' E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta su alcun ulteriore istituto retributivo, incluso il TFR.

Ai fini della quantificazione dell'E.V.R. saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

Indicatore	Incidenza %
Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	25%
Ore di CIGO, CIGS operai, come risultanti da banca dati INPS rapportati al ramo di attività economica edilizia	25%

I primi tre indicatori si considerano positivi qualora si registri un aumento, mentre per il quarto qualora si registri una diminuzione.

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. Per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni di cui alla seguente tabella:

Anno di corresponsione	Triennio di riferimento	Triennio di confronto	
2023	2022-2021-2020	2021-2020-2019	
2024	2023-2022-2021	2022-2021-2020	

L'erogazione dell'E.V.R. a livello provinciale, dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori, che le Parti Sociali territoriali si riservano di effettuare entro il mese di aprile di ciascun anno e in presenza delle condizioni previste dall'allegato 4 del Verbale di accordo nazionale del 1º luglio 2014.

In caso di riconoscimento dell'E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, potrà procede al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale di cui sopra:

Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;

Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente,

l'Azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'azienda per avvalersi della possibilità di applicazione dell'E.V.R. in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art.38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:

- Inviare un'autodichiarazione all'ANCE CUNEO, alla Cassa Edile e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito, attestante il non raggiungimento di un parametro;
- l'ANCE CUNEO informerà tempestivamente le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Per le imprese aderenti all'Associazione datoriale firmataria del presente accordo, il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da essa incaricato.

La procedura di cui sopra dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell'informativa inoltrata dall'Associazione datoriale di riferimento

L' invio dell'autodichiarazione all'Ance CUNEO, alla Cassa Edile e alle RSU/RSA ove costituite, per potersi avvalere della possibilità di applicazione dell'E.V.R. in misura ridotta, dovrà avvenire entro la fine del mese di giugno; il mancato rispetto di tale termine o il mancato invio dell'autodichiarazione, ovvero il rifiuto di attivare il confronto, comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale (4%).

L'impresa è autorizzata ad applicare in misura ridotta l'E.V.R. al termine della procedura di cui sopra, quindi, una volta accertato nel corso del confronto la verifica dell'autodichiarazione presentata, ovvero, quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto dall'art.38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L' E.V.R., determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, mentre per gli impiegati, l'erogazione dell'E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL e Contratto Collettivo provinciale di Lavoro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R. come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai

risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

### ART.12 - CONTRIBUZIONE CASSA EDILE

Con decorrenza 1° aprile 2023, il contributo Cassa Edile sarà allineato al 2,25% come da previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese edili ed affini del 18 luglio 2018.

Le percentuali di contribuzione da versarsi alla Cassa Edile, da calcolarsi sulla retribuzione ordinaria del personale operaio/apprendista, dal 1° aprile 2023 sono le seguenti:

CONTRIBUTO (denominazione)	A CARICO DITTA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	Base imponibile	
CASSA EDILE	1,8750	0,3750	2,2500		
FNAPE	3,6600	0,0000	3,6600	NAMES OF THE PROPERTY OF THE P	
FORMAZIONE E SICUREZZA (ex Ente Scuola)	1,0000	0,0000	1,0000	(paga base, indennità di contingenza, indennità	
QUOTE NAZIONALI DI SERVIZIO	0,2222	0,2222	0,4444	territoriale di settore,	
QUOTE PROVINCIALI DI SERVIZIO	0,8500	0,8500	1,7000	eventuali superminimi, E.D.R.), per le ore ordinarie e per le	
SALUTE E SICUREZZA	0,2600	0,0000	0,2600	festività pagate (esclusa la festività soppressa del 4 novembre), con esclusione dell'indennità sostitutiva di mensa.	
FONDO PREPENSIONAMENTI (EX LAVORI USURANTI)	0,2000	0,0000	0,2000		
sub-totale	8,0672	1,4472	9,5144		
FONDO SANITARIO OPERAIO (Sanedil)	0,6000	0,000	0,6000	Imponibile Fondo Sanitario Operai (minimi, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R.) per le ore ORDINARIE effettivamente prestate (comunque su un minimo di 120 ore ORDINARIE)	
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE	0,1000	0,0000	0,1000	Imponibile Fondo Sanitario Operal (minimi, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R.) per le ore ORDINARIE effettivamente prestate	
TOTALE	8,7672	1,4472	10,2144		

IMPIEGATI - contribuzione contrattuale obbligatoria	CARICO DITTA	A CARICO IMPIEGATO	TOTALE	Base imponibile
FONDO SANITARIO IMPIEGATO (Sanedil)	0,2600	0,0000	0,2600	Imponibile Fondo Sanitario Impiegati mensile (minimi, Indennità di contingenza, E.D.R., premio di produzione)

9

an A

B

M

3

A 1

7

7/ 3

#### ART.13 - ENTI BILATERALI

Le Parti confermano il ruolo strategico degli Enti Bilaterali (Cassa Edile – Ente scuola e CPT – Osservatorio di Settore) nell'ambito del settore dell'edilizia. Tali Enti, pur nell'ambito delle rispettive competenze, devono operare in sinergia al fine di attuare compiutamente i compiti previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro.

A tal proposito, in merito alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile a favore dei lavoratori dipendenti, le Parti hanno proceduto, alla rivisitazione delle stesse, al fine di renderle più fruibili da parte dei lavoratori e, pertanto, esse sono state ridefinite dal presente verbale di accordo.

#### ART.14 - PRESTAZIONI CASSA EDILE

Le Parti convengono di ridefinire tutte le prestazioni, di seguito elencate, previste dalla contrattazione provinciale di lavoro erogate dalla Cassa Edile di Cuneo.

#### I. CONTRIBUTO A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI

A favore del coniuge e dei figli dell'operaio edile che si trovano in condizione di disabilità psichica, fisica e psicofisica, la Cassa Edile eroga un importo la cui entità e/o periodicità è determinata dal Comitato di Gestione della Cassa Edile entro il limite massimo di Euro 650.00 annui lordi.

### Requisiti per ottenere la prestazione:

- a. L'operaio deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti;
- b. l'operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente alla data di fruizione della prestazione, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province.

Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L. 104/1992, permessi di cui alla L. 53/2000 art. 4 commi 1 e 2.

### Documentazione richiesta:

- a. domanda su apposito modulo della Cassa Edile;
- b. stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione;
- c. fotocopia verbale di visita collegiale attestante la condizione di disabilità.

### II. CONTRIBUTO PER DECESSO FAMILIARI

In caso di decesso dei genitori, coniuge, o figli, la Cassa Edile corrisponde all' operai iscritto un importo lordo di Euro 350,00.

### Requisiti per ottenere la prestazione:

- a. L'operaio deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data del decesso;
- b. l'operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente alla data di fruizione della prestazione, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province.

X

14

ax

1 FRE

A AM

Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L. 104/1992, permessi di cui alla L. 53/2000 art. 4 commi 1 e 2.

### Documentazione richiesta:

- a. domanda su apposito modulo della Cassa Edile;
- b. certificato di morte del familiare in lingua italiana;
- c. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante il grado di parentela dei degli eredi aventi diritto alla prestazione;

### III. ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA

La Cassa Edile è contraente di una polizza cumulativa infortuni che assicura tutti gli operai regolarmente iscritti.

Ogni operaio iscritto alla Cassa Edile di cuneo è automaticamente assicurato, ovunque nel mondo, fino a concorrenza indicata dalla relativa polizza assicurativa sottoscritta dalla Cassa Edile (vedasi Allegato 2).

La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di iscrizione dell'assicurato con la Cassa Edile di Cuneo e viene a scadere in ogni caso trascorsi 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha cessato di prestare servizio alle dipendenze del datore di lavoro e comunque non oltre la prima scadenza annuale successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di infortunio deve essere fatta denuncia scritta alla Cassa Edile di Cuneo entro 60 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'assicurato o i suoi aventi causa abbiano avuto la possibilità di denunciarlo e comunque non oltre due anni dall'evento.

### Requisiti per ottenere la prestazione:

a. L'operaio deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo;

### Documentazione richiesta:

- a. modulo di richiesta apertura sinistro predisposto da Cassa Edile di Cuneo, debitamente compilato in ogni campo e firmato, reperibile sul sito www.cassaedilecuneo.it;
- b. documentazione elencata sul modulo per tipologia infortunio, reperibile sul sito www.cassaedilecuneo.it;

### IV. CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI

La Cassa Edile di Cuneo, allo scopo di fornire sostegno ed assistenza alle famiglie degli operal iscritti, prevede un rimborso all'operalo in regola con i requisiti previsti, nella misura massima di Euro 150,00 annui, per ciascun figlio avente diritto, ovvero per ogni figlio di età compresa tra 6 e 14 anni (compiuti) che nel periodo estivo, intercorrente tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo abbiano partecipato ad un'iniziativa di estate ragazzi e/o ad attività estive ludico/sportive nel medesimo

periodo.

### Requisiti per ottenere la prestazione:

- a. L'operaio deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti;
- b. l'operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente la data di fruizione, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data della presentazione della domanda. Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L. 104/1992, permessi di cui alla L. 53/2000 art. 4 commi 1 e 2;
- per il rimborso occorre presentare ricevuta o fattura o altra documentazione, comprovante la spesa sostenuta, alla quale sia stato apposto timbro e firma dell'Ente erogatore o Associazione culturale/sportiva e riportanti i dati dell'operaio e/o dei figli frequentanti i centri estivi;
- d. Le suddette spese dovranno essere sostenute nell'anno edile di riferimento;
- e. termine di presentazione delle domande: entro il 30 settembre di ogni anno.

#### Documentazione richiesta:

- a. modulo di domanda debitamente compilato e firmato;
- ricevuta o fattura, oppure idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta intestata all'operaio o ai figli sulla quale sia stato apposto timbro e firma dell'Ente erogatore e/o Associazione culturale/sportiva;
- c. stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione. Nel caso in cui il minore non sia presente sullo stato di famiglia dell'operaio, viene richiesto l'invio dell'estratto di nascita dove si evince lo stato di paternità.

### V. INDUMENTI DA LAVORO

La Cassa Edile fornisce agli operai iscritti gli indumenti da lavoro annualmente convenuti in sede di Comitato di Gestione. I capi vengono inviati gratuitamente dalla ditta fornitrice alle imprese iscritte alla Cassa Edile per la consegna agli operai.

Gli indumenti da lavoro vengono offerti dalla Cassa Edile agli operai risultanti dalle denunce mensili (MUT) relative al mese di aprile di ogni anno, secondo la seguente modalità:

 La Cassa Edile, verso la fine del mese di giugno, mette a disposizione sul sito www.cassaedilecuneo.it, nell'area riservata ad ogni azienda, la voce "questionario vestiario on line" all'interno del quale sono riportati i nominativi degli operai aventi diritto. Le imprese devono compilare il suddetto questionario on line entro la scadenza stabilita annualmente dalla Cassa Edile. L'operaio, pertanto, non sarà tenuto alla presentazione di alcuna domanda. Gli indumenti da lavoro saranno inviati a ciascuna impresa aderente direttamente dalla ditta fornitrice.

\*Le Parti convengono sull'opportunità di conferire mandato alla Cassa Edile di effettuare un sondaggio presso le imprese iscritte al fine di valutare la fornitura diretta, presso il fornitore individuato dalla Cassa Edile, a titolo di rimborso.

fornitore individuato dalla Cassa Edile, a titolo di rimborso.

A fronte delle risultanze del sondaggio di cui sopra, le Parti si impegnano ad incontrarsi in tempi utili per determinare un'eventuale modalità alternativa per la fornitura degli indumenti da lavoro per l'anno 2024 e a seguire.

Le Parti stabiliscono che il costo relativo agli indumenti da lavoro sia imputato all'1,05% carico impresa di cui alla "premialità imprese".

### VI. PREMIO DI FEDELTA'

È istituito in favore degli operai un premio di fedeltà al settore delle costruzioni edili, secondo le seguenti modalità:

- agli operai, che abbiano raggiunto i 30 anni di fedeltà (anche non consecutivi), verrà corrisposta una targa ed un importo pari ad Euro 1.500,00 lordi, una sola volta nell'arco della vita lavorativa dell'operaio;
- b. agli operai che abbiano raggiunto i 25 anni di fedeltà (anche non consecutivi), verrà corrisposto un attestato ed un importo pari ad Euro 1.000,00 lordi, una sola volta nell'arco della vita lavorativa dell'operaio; si precisa che la domanda del premio di fedeltà dei 25 anni potrà essere riconosciuta a partire dal compimento dei 25 anni, fino ai 29 anni compiuti.

La Cassa Edile verificherà l'anzianità dell'operaio in edilizia, alla data di termine della presentazione della domanda (28 febbraio), come da anzianità certificata dalla Banca Dati A.P.E. Nazionale, oppure, mediante la presentazione dell'estratto conto Inps riportante le ragioni sociali delle imprese.

Le domande dovranno essere presentate alla Cassa Edile di Cuneo entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno.

#### Requisiti per ottenere la prestazione:

- a. l'operaio deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data del 28 febbraio;
- b. l'operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente al 28 febbraio, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data della presentazione della domanda. Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L. 104/1992, permessi di cui alla L. 53/2000 art. 4 commi 1 e 2.;
- c. Per gli operai dipendenti di impresa proveniente da fuori Provincia è richiesta una contribuzione di almeno 2.100 ore, anche non continuative, presso la Cassa Edile di Cuneo.

#### Documentazione richiesta:

- a. domanda su apposito modulo della Cassa Edile di Cuneo;
- b. Eventuale estratto conto Inps riportante l'elenco delle Ragioni Sociali delle imprese;
- c. Copia del congedo militare solo nel caso in cui non sia riportato sull'estratto conto Inps.

97

POR

W. B.

### VII. SUSSIDIO MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

All'operaio che contrae matrimonio civile o Unione Civile viene erogato un importo a titolo di sussidio pari ad Euro 200,00 lordi. La prestazione viene erogata una sola volta per operaio.

### Requisiti per ottenere la prestazione:

- a. l'operaio deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data del matrimonio civile/Unione Civile;
- b. l'operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data del matrimonio Civile/ Unione Civile. Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L. 104/1992, permessi di cui alla L. 53/2000 art. 4 commi 1 e 2.

#### Documentazione richiesta:

- Domanda su apposito modulo della Cassa Edile;
- b. certificato di matrimonio/ Unione Civile rilasciato dal Comune;

### VIII. SUSSIDIO DI DECESSO OPERAI

In seguito al decesso dell'operaio viene erogato un sussidio di Euro 800,00 agli eredi o aventi diritto.

### Requisiti per ottenere la prestazione:

- a. l'operaio doveva essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data del decesso;
- nel caso di decesso per la stessa malattia, che ha dato origine alla risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto, sempre che l'evento si verifichi entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto stesso; tale sussidio verrà ugualmente corrisposto agli eredi o aventi diritto;
- c. l'operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data del decesso. Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L. 104/1992, permessi di cui alla L. 53/2000 art. 4 commi 1 e 2., salvo la fattispecie di cui al punto b).

### Documentazione richiesta:

- a. domanda su apposito modulo della Cassa Edile;
- b. certificato di morte dell'operaio in lingua italiana;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risultino i nominativi degli eredi dell'operaio;

d. in caso di pluralità di eredi modulo delega all'incasso di un erede;

X

- e. modulo coordinate bancarie dell'erede delegato;
- f. in caso di eredi minori dichiarazione del giudice tutelare;
- g. eventuale ulteriore documentazione prevista per legge.

#### IX. SUSSIDIO STRAORDINARIO

La Cassa Edile può concedere, in casi eccezionali di comprovata necessità e a giudizio insindacabile del Comitato di Gestione, un sussidio straordinario all'operaio che ne fa specifica richiesta.

L'operaio richiedente dovrà presentare idonea documentazione in riferimento alla domanda; la Cassa Edile di Cuneo si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione attestante lo stato di necessità.

### Requisiti per ottenere la prestazione:

- a. l'operaio deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti alla data della presentazione della richiesta;
- b. l'operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data della richiesta. Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L. 104/1992, permessi di cui alla L. 53/2000 art. 4 commi 1 e 2., salvo la fattispecie di cui al punto b).

#### X. SUSSIDIO DI STUDIO

Il sussidio di studio viene concesso agli operai edili o loro figli che abbiano frequentato le scuole secondarie di I e Il grado e università.

I sussidi di studio erogati dalla Cassa Edile di Cuneo sono i seguenti:

- Euro 150,00/annuali a titolo di contributo scuole secondarie di I grado al raggiungimento della valutazione media pari o superiore a 8/10 o valutazione equipollente;
- Euro 400,00/annuali a titolo di contributo scuole secondarie di Il grado o scuole professionali al raggiungimento della valutazione media pari o superiore a 8/10 o valutazione equipollente;
- c. Euro 650,00/annuali a titolo di contributo università al raggiungimento della valutazione media pari o superiore a 27/30 ed a fronte della dimostrazione di aver conseguito almeno il 75% degli esami dell'anno accademico di riferimento.

Le votazioni da considerare ai fini della media richiesta per ciascuna scuola sono quelle conseguite dallo studente nell'anno scolastico concluso precedente la data della domanda.

Nel computo delle medie richieste per le scuole secondarie di I e II grado non si tiene conto dei voti e delle valutazioni relativa a condotta e religione;

Nel caso di soggetti in possesso di diagnosi certificata di DSA, i sussidi di studio verranno comunque erogati, a prescindere dalla valutazione ottenuta.

Le domande dovranno essere presentate alla Cassa Edile di Cuneo entro e non oltre il 28

febbraio di ciascun anno.

-

#### Documentazione richiesta:

- a. domanda su apposito modulo della Cassa Edile di Cuneo;
- b. stato di famiglia o autocertificazione;
- c. la documentazione attestante le votazioni conseguite nell'anno scolastico in esame (pagella o per terza media o quinta superiore diploma riportante il giudizio finale dell'esame di Stato);
- d. certificato di diagnosi per DSA (disturbi specifici dell'apprendimento)

### Requisiti per ottenere la prestazione:

Il sussidio studio è concesso all'operaio che ne faccia richiesta, per sé stesso o per i figli, a condizione che, oltre ai requisiti di cui sopra, sussistano anche i seguenti:

- si trovi alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo in regola con i versamenti contributivi previsti al 28 febbraio;
- l'operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente al 28 febbraio, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data del matrimonio Civile/ Unione Civile. Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L. 104/1992, permessi di cui alla L. 53/2000 art. 4 commi 1 e 2.

Le Parti si impegnano a verificare la prestazione alla luce della riforma dei cicli scolastici, pur rimanendo invariati gli importi attualmente in vigore.

Tale prestazione sarà integralmente applicabile a partire dall'anno edile con decorrenza 1" ottobre 2023.

### XI. CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC/TABLET

La Cassa Edile di Cuneo eroga un rimborso all'operaio iscritto ed in regola con i requisiti previsti, nella misura massima di 150,00 € lordi per l'acquisto di PC/TABLET, per ogni figlio/a in fascia di età compresa tra i 14 – 19 anni (compiuti).

Tale rimborso può essere richiesto dall'operaio avente i requisiti una volta soltanto per ciascun figlio/a.

Per il rimborso occorre presentare copia della fattura o ricevuta fiscale di acquisto del PC o TABLET intestata all'operaio oppure ai figli.

### Requisiti per ottenere la prestazione:

a. l'operaio deve avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente, comprese le ore accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse di altre Province, alla data della fattura. Per 1400 ore si intendono le ore di lavoro ordinarie, festive, di malattia, di infortunio, di carenza, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, permessi di cui alla L. 104/1992, permessi di cui alla L. 53/2000 art.

commi 1 e 2:

3

 b. l'operajo deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta in Cassa Edile di Cuneo ed in regola con i versamenti contributivi previsti alla data della fattura.

### Documentazione richiesta:

- a. domanda su apposito modulo della Cassa Edile di Cuneo;
- b. copia della fattura o ricevuta fiscale di acquisto di PC/TABLET intestata all'operaio oppure ai figli;
- c. stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione, oppure estratto di nascita dove si evince lo stato di paternità/maternità.

Termine di presentazione delle domande: entro 3 mesi dalla data della fattura/ricevuta fiscale di acquisto.

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE XII.

Al fine di favorire la diffusione della cultura della sicurezza nel settore, la Cassa Edile riconosce una quota pari a 50,00 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale a favore delle imprese, regolarmente iscritte alla Cassa Edile, per tutte le nuove assunzioni effettuate con rapporti di lavoro superiori ai 3 mesi.

L'incentivazione non sarà erogata nel caso di riassunzione del lavoratore da parte della medesima impresa, qualora dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, sia trascorso un periodo inferiore a 12 mesi.

L'incentivo dovrà essere erogato dalla Cassa edile entro 30 giorni dall'acquisizione della distinta di versamento relativo al 4º mese di assunzione del lavoratore in questione, in presenza della documentazione di cui sopra.

### Documentazione richiesta:

per poter beneficiare dell'incentivazione, le aziende dovranno far pervenire alla Cassa Edile la copia della dichiarazione sottoscritta dall'operaio di consegna dei dispositivi di protezione Individuale. Tale documentazione dovrà pervenire alla Cassa Edile dal 4º mese successivo all'assunzione.

### ART. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le Parti convengono che qualora la Cassa Edile si trovasse in difficoltà o comunque in una fase di non sostenibilità del bilancio, le Parti si incontreranno per intervenire al fine di mettere in sicurezza la Cassa Edile.

Resta inteso che qualora le risorse della stessa non fossero sufficienti alla sostenibilità totale dell'Ente, le Parti interverranno in relazione alle percentuali di competenza definite dal CCNL.

### ART.16 - DIFFUSIONE E STAMPA DEL TESTO CONTRATTUALE

Le Parti si impegnano alla massima diffusione del testo contrattuale a tutti i lavoratori e alle relative imprese e danno mandato, per la stampa, alla Cassa Edile.



### ART. 17 - VALIDITA', DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente Contratto Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro decorre dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2024 per tutto il territorio della Provincia di Cuneo, annulla e sostituisce, per le materie da esso regolamentate, il Contratto Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro del 17 febbraio 2017, mentre per le materie non disciplinate dal presente verbale di accordo continuano ad avere validità le disposizioni del testé citato Contratto Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro del 17 febbraio 2017 e degli altri accordi vigenti.

La presente intesa troverà applicazione nei confronti di tutte le Imprese che applicano il CCNL Industria edile.

Qualora il presente accordo non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A/R e/o PEC, almeno 6 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

A STANDER DE DE LA MARTINA DE

## FAC -SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UN PARAMETRO AZIENDALE

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le

CASSA EDILE di Cuneo

Spett.le

RSU/RSA

Spett.le

ANCE CUNEO

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) - Autodichiarazione di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annui IVA

e, di conseguenza la scrivente dichiara che per l'anno ......procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.38 del vigente CCNL e del vigente accordo Integrativo Provinciale per il settore edile di Cuneo, anche ai fini dell'eventuale confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e firma del Legale Rappresentante

### ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA\_nuovi massimali dal 1º ottobre 2022

La Cassa Edile di Cuneo è contraente di una polizza cumulativa infortuni che assicura tutti i lavoratori regolarmente iscritti.

Con decorrenza 1º ottobre 2022 gli operai iscritti sono automaticamente assicurati, ovunque nel mondo, fino alla concorrenza dei seguenti massimali previsti in polizza:

Euro 30.000,00 per invalidità permanente residua

Euro 25.000,00 in caso morte rischio extraprofessionale

Euro 15.000,00, ad integrazione della Polizza Infortuni Nazionale "Sanedil", in caso di morte rischio professionale

La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di iscrizione dell'assicurato con la Cassa Edile di Cuneo e viene a scadere in ogni caso trascorsi sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha cessato di prestare servizio alle dipendenze del datore di lavoro e comunque non oltre la prima scadenza annuale successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di infortunio deve essere fatta denuncia scritta alla Cassa Edile di Cuneo quanto prima e comunque entro 60 gg. dall'infortunio o dal momento in cui l'assicurato o i suoi aventi causa abbiano avuto la possibilità di denunciarlo e comunque non oltre due anni dall'evento.

Nel caso di invalidità permanente accertata, la compagnia assicurativa corrisponderà l'indennità dovuta a termini di polizza applicando la franchigia del 5%. La franchigia non si applica nel caso di invalidità permanente accertata superiore al 20%. Nel caso in cui l'invalidità permanente da infortunio sia di grado superiore al 60%, l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato al 100% sulla somma assicurata in polizza per invalidità permanente fermo restando in ogni caso il disposto art 19 di polizza.